



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

v

Prot. 25/2020 I

PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE IN RELAZIONE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18

IL PRESIDENTE

considerato che in data di ieri è entrato in vigore il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (contrasto emergenza epidemiologica COVID-19) che contiene ulteriori rilevanti disposizioni in materia di giustizia;

ritenuta la necessità di fornire alcune immediate indicazioni applicative delle nuove disposizioni;

DISPONE

- 1) il rinvio d'ufficio dei procedimenti pendenti è disposto a una data successiva **al 15.04.20**;
- 2) per il periodo a decorrere **dal 15.04.20 e fino al 30.06.20**, in attesa di adottare, d'intesa con i Capi di Corte e i Consigli dell'Ordine degli avvocati, i provvedimenti di cui all'art. 83 comma 6 d. cit. per la celebrazione e la trattazione delle udienze, si dispone fin d'ora la trattazione **fino al 31.05.20, di tutti i procedimenti di cui all'art. 83 co. 3 lett b)** (eccezioni già previste dalla precedente normativa d'urgenza: a) misure di sicurezza detentive (REMS, Casa di cura e custodia e Casa di lavoro; b) riguardanti i detenuti quando loro stessi o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, salvo il caso di revoca ex art. 51 ter o.p.; c) riguardanti i detenuti in materia di misure di sicurezza personali anche non detentive (espulsione, libertà vigilata) solo quando i condannati o i difensori espressamente richiedono che si proceda; d) riguardanti il riesame a termine delle misure di sicurezza non detentive), **nonché dei procedimenti de plano** (che vengono trattati, come di consueto, in camera di consiglio non partecipata); **i procedimenti a carico dei soggetti liberi verranno rinviati d'ufficio a data successiva al 31.05.20**, con provvedimento 'fuori udienza'; sono dunque esclusi dal rinvio i seguenti procedimenti:
 - 3) in tutti i casi in cui debba necessariamente essere trattato il procedimento a carico di un detenuto, lo stesso non verrà tradotto in udienza e la sua partecipazione è assicurata, ove



possibile, **mediante collegamento 'Skype for Business'** come da provvedimento del Direttore Generale DGSIA del 10.03.20;

4) al fine di ridurre il più possibile le presenze all'interno dell'ufficio giudiziario e i contatti ravvicinati tra le persone e **in considerazione della drastica riduzione del personale presente in ufficio anche in relazione alla nuova organizzazione del lavoro ai sensi dell'art. 87 d. cit.** (lavoro 'agile', congedi ordinari, permessi e rotazioni, presidio per trattazione dei soli affari indifferibili ed urgenti) si dispone fin d'ora in via d'urgenza **la soppressione delle seguenti udienze del Tribunale di sorveglianza: 31 marzo 2020; 9 aprile 2020; 23 aprile 2020; 28 aprile 2020; 5 maggio 2020; 12 maggio 2020; 21 maggio 2020; 28 maggio 2020;** i relativi procedimenti verranno calendarizzati nelle successive udienze secondo i criteri di cui al punto 2) disponendo le controcitazioni;

5) **le udienze monocratiche saranno regolarmente tenute** nel periodo indicato pur con le limitazioni di cui sopra;

6) si segnala che a norma dell'art. 83 comma 14 d. cit. **le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13** ai condannati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di **posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, anche se l'interessato non via ha eletto domicilio,** ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore (dunque per i liberi assistiti da difensore d'ufficio si procederà tramite UNEP);

7) è prevista una **nuova misura domiciliare 'in deroga' alla esecuzione pena al domicilio ex l. 199/10 su istanza dell'interessato e con istruttoria prevalentemente a carico della Direzione del carcere;** l'istanza andrà iscritta a SIUS come 'istanza generica' con la seguente annotazione **'Detenzione domiciliare ex art. 123 DL 18/20';** il fascicolo dovrà essere corredato da certificato penale e dalla restante documentazione che perverrà dagli istituti penitenziari; il provvedimento potrà essere emesso anche senza il 'braccialetto elettronico' per le pene inferiori a mesi 6; per le pene superiori (da 6 a 18 mesi) il provvedimento è subordinato alla disponibilità del braccialetto elettronico e verrà eseguito via via, progressivamente, a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore; non andrà richiesto l'accertamento del domicilio cui provvederà la Polizia penitenziaria che redigerà il verbale che verrà trasmesso, unitamente, all'istanza ed agli altri documenti di cui al comma 6, all'Ufficio di sorveglianza; restano ferme le ulteriori disposizioni dell'art. 1 delle l. 199/10 ove compatibili;

8) è prevista una **proroga 'ex lege' della durata delle licenze concesse ai semiliberi fino al 30.06.20** anche in deroga al limite temporale massimo di 45 giorni annui; apposita istanza dovrà allo scopo essere presentata dai semiliberi;



9) resta ferma la facoltà per il magistrato di sorveglianza di **sospendere, fino al 31.05.20 la concessione dei permessi premio e del regime della semilibertà** (art. 83 comma 17 d. cit.);

Si comunichi a tutti i Magistrati e al personale di Cancelleria del Tribunale e dell'Ufficio di sorveglianza di Firenze, di Pisa, Livorno e Siena.

Per opportuna conoscenza si comunichi altresì alla Presidente della Corte d'Appello di Firenze, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e al Presidente della Camera penale di Firenze.

Firenze, 18 marzo 2020

Il Presidente
Marcello Bortolato

